



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 17/4/2019

h. 11,25

**EMENDAMENTO AL DECRETO DELEGATO 25 GENNAIO 2019 N.18
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI
INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE"**

Emendamento modificativo dell'articolo 9

L'articolo 9 è così sostituito:

"Art. 9

(Sanzioni pecuniarie amministrative e contestazione delle violazioni)

1. In caso di mancata trasmissione della rendicontazione di cui all'articolo 5 entro i termini di cui all'articolo 6 ovvero in caso di trasmissione di dati incompleti o non veritieri si applica, nei confronti dell'entità appartenente al gruppo, residente fiscalmente nella Repubblica di San Marino e tenuta alla presentazione della rendicontazione Paese per Paese, la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 50.000,00 euro.
2. Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa pari a 8.000,00 euro nel caso in cui la rendicontazione di cui all'articolo 5 sia presentata oltre i termini in esso previsti.
3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta nella misura del:
 - a) 50% in caso di ritardo pari o inferiore a giorni 15;
 - b) 30% in caso di ritardo superiore a giorni 15 e inferiore a giorni 30.
4. La rendicontazione di cui all'articolo 5 presentata oltre il 31 marzo del secondo anno successivo a quello del periodo di rendicontazione comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.
5. L'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché l'applicazione delle sanzioni competono all'Ufficio Tributario.
6. L'azione di accertamento delle violazioni si prescrive dopo cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata commessa la violazione.
7. La sanzione pecuniaria amministrativa è estinta mediante il versamento all'Ufficio Tributario di quanto dovuto nei termini indicati nell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 14 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
8. Qualora il soggetto sanzionato non provveda al pagamento della sanzione nei termini l'Ufficio Tributario avvia la procedura di riscossione tramite iscrizione a ruolo prevista dalla Legge 25 maggio 2004 n. 70.
9. L'iscrizione a ruolo avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio della sanzione."

San Marino, 17 aprile 2019

IL SEGRETARIO DI STATO

(Eva Guidi)